

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, PICCOLI, CAVALLARI NERINO, MORO DINO,
MARANGONE, MONTANTI, MATTEOTTI, CODIGNOLA**

Presentata il 15 giugno 1967

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unita proposta di legge è frutto di un'attenta ed approfondita elaborazione compiuta dai parlamentari della maggioranza.

Essi si propongono, in sostituzione di precedenti proposte da loro stessi presentate nel passato, di offrire alla Camera un testo sul quale esiste già un'ampia convergenza di consensi.

Naturalmente i proponenti auspicano il necessario contributo e apporto di ogni parte politica nella ferma convinzione però che non possa più tardare un nuovo e democratico ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia istituzione culturale retta purtroppo ancora con strumenti superati ed inadeguati.

Infatti la presente regolamentazione istituzionale risale al regio decreto legge 13 giugno n. 33, convertito in legge il 17 aprile 1930 n. 504, modificato con regio decreto legge 21 luglio 1938 n. 1517.

Giova altresì ricordare che la proposta di riforma tiene in massimo conto le richieste del Consiglio comunale e del convegno di studio sulla Biennale indetto dal comune e dalla provincia di Venezia nel 1957.

L'ordinamento stesso tende, oltre che alla democratizzazione dell'ente a dare allo stesso un respiro internazionale adeguato alla fama dell'istituto nonché, attraverso organi statuari composti in organico equilibrio, il massimo

di funzionalità e di responsabilità agli organi stessi.

L'articolo 1 definisce l'istituto come « Ente autonomo la Biennale di Venezia ».

L'articolo 2 ne definisce i compiti lasciando aperta ogni possibilità di nuove iniziative soprattutto allo scopo di consentire all'istituzione di mantenersi all'avanguardia nel presentare ogni forma di espressione.

All'articolo 7 si definiscono gli organi istituzionali dell'Ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei sindaci.

Il primo è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo ed è scelto da una rosa di nomi indicata dal sindaco di Venezia.

Quest'ultimo e il presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia sono membri di diritto dell'ente.

Il Sindaco ne è anche il vice presidente.

Il Consiglio direttivo — organo deliberante dell'ente — è composto, inoltre, da 3 membri designati dai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e per gli affari esteri; da 2 membri designati dal Consiglio comunale di Venezia, da 1 membro designato dal consiglio provinciale di Venezia e da un altro ancora designato dall'ente regione.

I 10 membri così designati (tutte personalità della cultura e dell'arte di fama interna-

zionale) cooptano, nella prima riunione, 5 membri scegliendoli da terne proposte dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale e dalle Associazioni professionali di tutte le categorie artistiche interessate alla Biennale.

Con il che ritengono i proponenti di aver evitato il rischio della corporativizzazione e, contemporaneamente, di aver assicurata una adeguata rappresentanza degli artisti.

Il Consiglio direttivo è, tra l'altro, tenuto a pronunciarsi su ogni iniziativa culturale e artistica che persone, Enti, gruppi e Associazioni possano presentare.

Il collegio dei Sindaci, dal suo canto, è composto di 5 membri effettivi e di 2 supplenti.

Un solo membro effettivo è designato dal Consiglio comunale mentre tutti gli altri sono designati dai Ministri interessati.

Si è ritenuto, infatti, opportuno che i controlli sugli atti amministrativi e finanziari fossero esercitati soprattutto dallo Stato nella misura in cui lo stesso provvede largamente al finanziamento delle attività.

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 riguardano il segretario generale e i 4 direttori delle tradizionali manifestazioni.

Si tratta di persone scelte dal Consiglio direttivo e aventi quindi un rapporto fiduciario con lo stesso.

Il segretario generale ha responsabilità circa l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e coordina tutte le attività e manifestazioni dell'ente.

I 4 direttori, dal loro canto, assicurano la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori nonché l'organizzazione delle singole ma-

nifestazioni in conformità al programma generale.

Al loro fianco sono previste commissioni tecniche di esperti (articolo 20) composte da un massimo di 7 membri.

Con l'articolo 21 è consentito all'ente di avvalersi anche della collaborazione di esperti stranieri oltre che italiani.

L'articolo 23 definisce le funzioni del direttore amministrativo, mentre con l'articolo 24 si affida all'ente, in forma ben definita, la gestione della biblioteca e dell'archivio storico dell'arte contemporanea (diretti da un conservatore), nonché una fototeca, una cineoteca e una discoteca (dirette da altro conservatore).

In tal modo l'ente stesso potrà divenire un centro permanente di attività culturali aprendo a tutti gli studiosi le sue raccolte e i suoi archivi.

Gli articoli successivi riguardano norme di natura fiscale ed erariale.

Con l'articolo 34 viene consentito, normalizzando in tal modo una delicata situazione, che i film proiettati alla Mostra internazionale d'arte cinematografica possano essere esenti dal visto di censura.

Gli articoli 38, 39 e 40 dispongono alcune norme transitorie, nonché i tempi per l'attuazione del nuovo statuto.

Onorevoli Colleghi! Osiamo sperare — per l'amore che accomuna tutti gli italiani a una sì nobile istituzione, nonché per la necessità di fornire alla stessa, al più presto, una nuova adeguata veste nel minor tempo possibile — che vogliate convenire con l'unita proposta dando alla stessa la Vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con r.d.l. 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930 n. 504, modificato con r.d.l. 21 luglio 1938, n. 1517, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, assume la denominazione di Ente Autonomo la Biennale di Venezia. Esso è un Ente culturale di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha sede in Venezia.

ART. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione internazionale d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione internazionale d'arte teatrale;

e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;

f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;

g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

ART. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonché l'ammissione e

la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal consiglio direttivo su proposta delle commissioni tecniche di cui all'articolo 20.

ART. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2, lettere e) e g), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

ART. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

ART. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e lo spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;
- c) i contributi ordinari annuali del comune, della provincia di Venezia e dell'ente Regione quando costituito;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'ente Regione;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di Enti e privati.

ART. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

ART. 8.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal presidente e dal consiglio direttivo.

Presidente e membri del consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Sono membri di diritto del consiglio il sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente, ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo e scelto da una rosa dinomi indicati dal sindaco di Venezia.

Il Presidente eletto dovrà assumere la residenza a Venezia.

ART. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sulle attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

ART. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) il presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia;
- d) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione e scelto fra pittori, scultori e critici d'arte;
- e) un membro designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e scelto fra gli autori e i critici cinematografici, teatrali e musicali;
- f) un membro designato dal Ministro per gli affari esteri;
- g) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

h) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;

i) un membro designato dall'ente Regione;

l) i cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti da terne proposte:

1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografici, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le designazioni del sindaco per la nomina del presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del presidente e del consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera l) devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

ART. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente alla presente legge con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali dei redditi e dei proventi;

b) alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente;

c) all'approvazione della relazione sulle attività dell'Ente e dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) all'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui all'articolo 15;

l) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20;

m) alla nomina delle giurie previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a ogni iniziativa culturale ed artistica proposta da persone, gruppi, enti e associazioni che presentano progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere retrospettivo od attuale, sentiti gli organi tecnici competenti.

ART. 12.

Il presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità sopra previste ed nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle funzioni.

ART. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere diramato dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi quarantotto ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo a cura del Segretario generale dell'Ente sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

ART. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia; e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 gennaio, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo.

ART. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro direttori rispettivamente per le manifestazioni delle arti contemporanee, di arte cinematografica, d'arte musicale e d'arte teatrale, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore per la fototeca, per la cineteca e per la discoteca, un capo ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore per la fototeca, la cineteca e per la discoteca, il capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 37.

ART. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei set-

tori di attività della Biennale e capacità organizzativa.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca del Consiglio, a maggioranza assoluta e motivata.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o privato.

ART. 17.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 18.

I 4 direttori di cui all'articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza assoluta.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di Direttore non è compatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o privato.

ART. 19.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori e la condotta e l'organizzazione delle singole manifestazioni conformemente al programma generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trat-

tati problemi relativi all'elaborazione del programma delle singole manifestazioni ed ai problemi relativi al loro coordinamento.

Propongono al Consiglio direttivo i nomi dei membri delle Commissioni dei rispettivi settori, di cui fanno parte di diritto, e ne coordinano il lavoro.

Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente dell'Ente ed al segretario generale sui compiti loro affidati.

ART. 20.

All'organizzazione delle manifestazioni della Biennale partecipano commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di 7 membri esperti nelle relative materie ed ha compiti di proposta e di consulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni; affianca il Direttore del settore nella loro realizzazione.

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo direttore.

La Commissione per le arti contemporanee dura in carica due anni; le altre un anno. I loro membri possono essere riconfermati.

ART. 21.

La Biennale può avvalersi anche dalla collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli.

La nomina viene effettuata su proposta del Direttore competente dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

ART. 22.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

ART. 23.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e

di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal Regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

ART. 24.

L'Ente ha una biblioteca, un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un Conservatore e una fototeca, una cineteca e una discoteca diretti da altro Conservatore.

I Conservatori dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico o privato.

ART. 25.

L'esercizio finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 26.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, e non ne è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non dietro deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 27.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sofferire alle eventuali deficienze nei capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

ART. 28.

Alla fine di ogni esercizio il Presidente dell'Ente è tenuto ad inviare il conto consun-

tivo dell'Ente corredato dalla relazione approvata dal Consiglio direttivo e quella del Collegio dei sindaci ai Ministri della pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo, al Consiglio comunale, al Consiglio provinciale di Venezia ed alla Corte dei conti.

ART. 29.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 maggio 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del direttore amministrativo.

ART. 30.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente, ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministero delle finanze.

ART. 31.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 32.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 1539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

ART. 33.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, articolo 62 del regio decreto legge 11 luglio 1907, n. 560 nonché dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

ART. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della sede ufficiale della Mostra internazionale d'arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di anni 18.

ART. 35.

In caso di scioglimento dell'Ente il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà con proprio decreto alla nomina di un liquidatore ed a passare in proprietà al comune di Venezia il patrimonio.

ART. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

ART. 37.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NORME TRANSITORIE

ART. 38.

Con apposito Regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo, e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del Regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei Sindaci di cui all'articolo 14.

Il Regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il Consi-

glio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del direttore amministrativo, dei Conservatori e del capo dell'ufficio stampa, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento di cui sopra.

ART. 39.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, il sindaco di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri la rosa di nomi per la scelta del presidente dell'Ente.

Entro lo stesso termine gli enti locali ed i Ministri della pubblica istruzione, per il turismo e lo spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo.

Il decreto di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al presidente dell'Ente le designazioni delle terne proposte dalle associazioni sindacali e professionali competenti di cui alla lettera l) dell'articolo 10.

ART. 40.

Fino a quando non sarà istituito l'ente Regione, alla designazione di cui alla lettera i) dell'articolo 10 vi provvederà il Consiglio provinciale di Venezia.